

INFORMATIVA SETTIMANALE

N°34 09/10/2023



INDICE ARGOMENTI:

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALLE:

STOCK DI DEBITO COMMERCIALE E TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI SEZIONE "RICORDIAMO"



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa <u>l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva</u>), svolge anche i sottoelencati servizi:

- Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"
- Redazione P.I.A.O. (a cura di pigal s.r.l.)
- Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"
- Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici
- Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori

Inoltre:

- Macpal Tributi S.r.l. svolge il supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.I**. svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza.**





IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

Macpal Organizza un corso di Alta formazione 2023 ad oggetto:

IL RUOLO DEL REVISORE ED IL QUADRO DEI CONTROLLI IN TEMA DI PERSONALE, LE DECISIONI DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEL REVISORE

Il Corso, in modalità e-learning sulla piattaforma *Bluenext*, è suddiviso in due parti con le seguenti date:

- 06 Novembre 2023 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 Relatore: Dott. Marco Rossi
- 15 Novembre 2023 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 Relatore: <u>Avv. Giuseppe</u> Panassidi

Il corso è aperto anche agli iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed ai Responsabili finanziari degli enti locali.

La preventiva iscrizione al corso è OBBLIGATORIA ed il costo di partecipazione è di € 60,00, Esente IVA.

Per comunicazioni e/o informazioni relative alla partecipazione si prega di contattare il n. **0173-799526**.



STOCK DI DEBITO COMMERCIALE E TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Stanno pervenendo ai Comuni ed ai Revisori dei Conti, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, diverse comunicazioni riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali.

Abbiamo ritenuto opportuno fare chiarezza sul **significato tecnico e gestionale di tale importante monitoraggio.**

CRONISTORIA

Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto in più occasioni in materia di debiti commerciali della pubblica amministrazione concentrandosi, in un primo momento, sull'abbattimento dei debiti pregressi e, a partire dal 2014, sulla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei debiti commerciali di nuova formazione.

La **piattaforma dei crediti commerciali - PCC** della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta il sistema per il monitoraggio dei debiti commerciali della PA.

Gli enti hanno l'obbligo di registrare sulla PCC tutte le fatture ricevute e, in relazione a ciascuna fattura, sono tenuti a tracciare sulla piattaforma le operazioni e le diverse fasi contabili.

La piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate (**SDI**), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni.

Le informazioni presenti nel sistema, tuttavia, non erano ancora complete: infatti, sono emerse difficoltà di raccordo fra enti pubblici e piattaforma collegate al basso livello di automazione delle procedure ed al conseguente dispendio di energie necessario per il costante aggiornamento. A questa carenza, che impediva il monitoraggio completo del ciclo delle fatture, si è data una risposta con la realizzazione di **SIOPE+** che è il sistema informativo per la dematerializzazione degli ordinativi di pagamento e incasso. La PCC, infatti, viene in buona parte alimentata automaticamente con le informazioni dei pagamenti ordinati attraverso SIOPE+.





RIFERIMENTI NORMATIVI

• La principale norma sull'argomento è la **Legge 145/2018** (*Finanziaria 2019*) poi modificata dall'art. 9, comma 2, del D.L. 152/2021che, nelle parti interessate, **testualmente prevede**:

art. 1 Comma 859

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **applicano**:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 (*nota 1*) o 864 (*nota 2*), se il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, **non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio**;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (<u>Termini di pagamento</u>)."

Nota 1: lettera a) del comma 862

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita' finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

Nota 2: lettera a) del comma 864

Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;





art. 1 Comma 861

Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.

Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

art. 1 Comma 870

A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

art. 1 Comma 872

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Nonché queste norme:

- Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ad oggetto "Modifica ed integrazione delle norme (ex Legge n. 145/2018) applicative delle misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento e di diffusione e trasparenza dei dati sui debiti commerciali";
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose."
- Circolare 7 aprile 2022, n. 17, rubricata "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni Adempimenti previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152".
- Circolare n. 21/2023 rubricata "Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 2026 e Budget per il triennio 2024 2026. Proposte per la manovra 2024".







RIFORMA PNRR E CERTIFICAZIONE CREDITI

Il tema della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali costituisce, ormai da anni, un obiettivo strategico, declinato anche in termini di performance organizzativa, nelle politiche dello Stato Italiano. E', tuttavia, noto che il sistema delle pubbliche amministrazioni italiane non riesce a garantire, nel suo complesso, il rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali che, secondo le statuizioni della sentenza di condanna contro la Repubblica italiana pronunciata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 28 gennaio 2020, non si limita a obbligare gli Stati ad introdurre misure dissuasive e sanzionatorie vincolanti e non derogabili nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento fissati dalle Direttive 2000/35/UE e 2011/7/UE, ma "impone l'obbligo di assicurare il rispetto effettivo di tali termini da parte delle pubbliche amministrazioni"

La riforma intervenuta nell'ambito del PNRR e denominata M1C1 - Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ha lo scopo di garantire che, entro la fine del 2023 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni e affinché la soluzione al problema sia strutturale continuino a pagare nel 2024 entro lo stesso termine di 30 giorni.

Nello specifico questa riforma stabilisce che <u>entro il quarto trimestre 2023</u>, con conferma del risultato nel 2024, l'Italia deve raggiungere in modo effettivo l'obiettivo di pagare tutti i debiti commerciali nei tempi europei. Nell'ambito degli accordi con la Commissione europea, sono stati definiti anche **precisi criteri di misurazione del raggiungimento degli obiettivi**, basati su indicatori elaborati sui dati della PCC.

Da ciò, come ha opportunamente segnalato RGS con la circolare n. 17/2022, emerge la necessità di aggiornare costantemente i dati e di implementare correttamente le informazioni nel sistema PCC, nella piattaforma <u>AreaRGS</u>, con <u>obbligo per gli organi di controllo interno</u> (tra i quali, ricordiamo, rientra il collegio dei revisori dei conti, titolare di specifiche funzioni di vigilanza di cui all'art. 239, comma 1, lett. c) di verificare la corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 145/2018 non solo a fine esercizio ma nel corso della gestione per intercettare eventuali criticità e indicare misure tese al recupero di efficienza.

Inoltre questo <u>generico impegno</u> (più che Riforma vera e propria) verso la Comunità Europea prevede lo **smaltimento dei debiti pregressi rispetto agli ultimi due anni** e il **rispetto dei 30 giorni medi di pagamento.** Se tutto questo non si realizzerà, secondo "milestones" ben precise concordate tra il Governo Italiano e la Commissione Europea, l'Italia non riceverà da Bruxelles le somme previste dal PNRR anche se gli altri parametri fossero stati rispettati.

Quindi le pressioni (come ricordato ad inizio articolo) sempre più forti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la R.G.S. sono finalizzate affinché i tempi di pagamento vengano rispettati, i debiti smaltiti e soprattutto perché tutto questo sia oggettivamente documentato attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali.





CALCOLO DELLO STOCK DEL DEBITO COMMERCIALE

Ai fini del calcolo dell'ammontare dello stock del debito commerciale, rilevano tutte le fatture scadute e non pagate, ivi incluse quelle relative ai lavori pubblici, registrate al titolo II della spesa e quelle relative all'acquisizione di beni e forniture, registrate al titolo I, macro aggregato 103 della spesa.

Il perimetro oggettivo dello stock di debito commerciale comprende le posizioni debitorie che si generano a carico delle P.A. in ragione dell'emissione di fatture commerciali, registrate dalla PCC, relative a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, in attesa dell'espletamento delle procedure connesse al relativo pagamento.

Le P.A. hanno l'obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e di comunicare la scadenza di ciascuna fattura.

Sono escluse:

- la quota IVA
- le fatture dichiarate dagli enti in PCC come **sospese** per contenzioso/contestazione o per verifica di conformità e come non liquidabili
- i debiti dichiarati dagli enti "debiti non commerciali"

PUBBLICAZIONE SITO INTERNET

È molto importante che ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 33-2013 le P.A. **pubblichino** sul loro sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" **un indicatore, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti** relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Questo indice viene pubblicato trimestralmente ed anche annualmente come riepilogo dei tempi medi di pagamento dell'intero anno.





APPLICAZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Evidenziamo innanzi tutto le seguenti Circolari:

- Circolare n. 17/2022 nella quale la Ragioneria generale dello Stato ricorda che per garantire gli obiettivi di tempestività nei pagamenti, a partire dal 1º gennaio 2023 gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea, in sede di monitoraggio della riforma, saranno costituiti dalla media ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni nel 2023 e 15 giorni nel 2024. In caso di sforamento, per monitorare il conseguimento del target sarà utilizzata la media semplice al posto di quella ponderata.
- Circolare n. 21/2023 nella quale la Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'attività di monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, vista anche la procedura d'infrazione UE per i ritardati pagamenti nonché il monitoraggio degli obiettivi connessi alla predetta Riforma 1.11 del PNRR, rileva la necessità di garantire la massima priorità all'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento di tali debiti, utilizzando la fase della formazione per rivedere le richieste di cassa e rimodulare i relativi stanziamenti in funzione delle esigenze di pagamento connesse con tali partite debitorie. Tale richiamo è particolarmente urgente per quelle Amministrazioni che presentano scostamenti significativi dai termini ordinari di pagamento, già oggetto di particolare attenzione da parte della R.G.S...

L'applicazione delle misure di garanzia per gli EE.LL. è basata sulla verifica di due indicatori (art. 1, comma 859 della Legge n. 145/2018):

- indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali – PCC.






I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle **fatture scadute** che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali **è applicata** "convenzionalmente" (criterio stabilito dal comma 861 art.1 della medesima Legge) la data di pagamento al 31.12 dell'anno.

Limitatamente agli **anni 2022 e 2023**, la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 861, come modificata dall'articolo 9, comma 2, lett. a) del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili <u>se trasmettono alla PCC la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativi ai due esercizi precedenti, previa verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. A tal fine, la comunicazione relativa allo stock di debito è richiesta anche agli Enti soggetti alla rilevazione SIOPE plus.</u>

Le amministrazioni pubbliche che si avvalgono della facoltà di applicare le misure di garanzia relative allo stock di debito residuo scaduto a partire dai propri dati contabili avranno cura di verificare le eventuali cause di scostamento con i dati presenti nel sistema PCC e di completare, in particolare, le registrazioni dei pagamenti mancanti al fine di allineare i dati sulle posizioni debitorie risultanti dalla predetta piattaforma con l'importo dello stock di debito calcolato sulle scritture contabili.





CONTABILIZZAZIONE F.G.D.C.

Il Fondo garanzia debiti commerciali si iscrive a bilancio nel caso in cui, pur rispettando l'indicatore "1", l'Ente presenta un Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (elaborati mediante il portale Area RGS) non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal citato D.Lgs. n. 231/2002.

Solo per l'anno 2023 (ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 152/2021) le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'Indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono ad Area RGS la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa ai 2 esercizi precedenti, previa verifica dell'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. A tal fine, la comunicazione relativa allo stock di debito è richiesta anche agli Enti soggetti al "Siope+".

Gli enti che intendo avvalersi nel 2023 della facoltà di calcolare il **debito residuo scaduto al 31 dicembre 2022** sulla base dei propri dati contabili, devono comunicare contestualmente anche quello **scaduto al 31 dicembre 2021** e sottoporre alla verifica del competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile l'avvenuta comunicazione dello stock di debito residuo scaduto.

L'importo del FGDC è calcolato applicando le percentuali previste dalle lett. a), b), c) e d) del comma 862 agli <u>stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione</u> riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi. facendo riferimento al Macro aggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

Le percentuali sono:

- a) **5%** degli stanziamenti del Macro 103 per <u>ritardi superiori a sessanta giorni</u>, registrati nell'esercizio precedente;
- b) **3%** degli stanziamenti del Macro 103 per <u>ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni</u>, registrati nell'esercizio precedente;
- c) **2%** degli stanziamenti del Macro 103 per <u>ritardi compresi tra undici e trenta giorni</u>, r<mark>egistra</mark>ti nell'esercizio precedente;
- d) 1% per cento degli stanziamenti del Macro 103 per <u>ritardi compresi tra uno e dieci giorni,</u> registrati nell'esercizio precedente.

Sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate.

Inoltre, in occasione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio, se vengono adeguati gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (Macro 103), occorre adeguare anche l'accantonamento al F.G.D.C.





Quindi gli Enti che non rispettano gli indicatori sono tenuti a stanziare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio con Delibera di Giunta entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno.

Nel piano dei conti integrato, al fine di favorire il monitoraggio e le verifiche dell'applicazione della misura di garanzia F.G.D.C., è stato inserito il codice "*U.1.10.01.06.001*" "Fondo di garanzia debiti commerciali" da attribuire allo stanziamento relativo al "FGDC" a decorrere dall'esercizio 2022. (*Decreto MEF del 12 ottobre 2021*).

Lo stesso Decreto recepisce le modifiche degli schemi di Bilancio di Previsione e Rendiconto così come proposte dalla commissione Arconet volte a dettagliare la voce del Fondo garanzia debiti commerciali tra le poste accantonate nel Risultato di amministrazione.

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla **sommatoria** dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si <u>riferisce</u>. Inoltre, ai sensi del comma 863, L. 145/2018, l'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano **rispettate le condizioni di cui agli indicatori** sopra richiamati.

Pertanto, nell'esercizio in cui l'Ente rileva, in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente, il rispetto degli indicatori non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

SANZIONI PREVISTE

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di liquidazione e pagamento esistono diversi rischi e conseguenti sanzioni; le misure principali sono le seguenti:

- Occorre accantonare somme al fondo garanzia debiti commerciali (vedi sopra);
- I dirigenti / responsabili del servizio subiscono la decurtazione della retribuzione di risultato;

Inoltre evidenziamo ancora che:

- L'eventuale **utilizzo dell'anticipazione di tesoreria**, in particolare modo se prolungata, comporta oneri e responsabilità (*Istruttorie Corte dei Conti*);
- L'ente locale può subire interessi di mora per tardato pagamento, con possibile rivalsa sui responsabili che li hanno determinati.





COME GESTIRE L'ADEMPIMENTO DAGLI UFFICI COMUNALI

Occorre avere piena consapevolezza che <u>il rispetto degli indicatori presuppone uno **sforzo** organizzativo continuo ed il puntuale rispetto da parte di tutta la struttura delle misure organizzative non solo rispettando i termini delle fasi sub-procedimentali di competenza di ciascuna unità organizzativa, ma alimentando in modo corretto e tempestivo il flusso di informazioni verso la ragioneria per comunicare la non liquidabilità delle fatture, la data di scadenza effettiva ove diversa da quella indicata in fattura, ovvero la sussistenza di cause che interrompono i termini di pagamento.</u>

Nel questionario al bilancio 2023-2025, redatto dalla Corte dei Conti sezione Autonomie (delibera 7/2023) chiede che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi partecipino all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.

Deve essere inoltre verificato che le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate, con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183 comma 8 TUEL.

Ricordiamo che il D.L. 13/2023 ha previsto precise responsabilità dei funzionari enti locali in caso di ritardo nei tempi di pagamento ma non può essere ritenuto colpevole solo il settore finanziario ma anche gli altri settori **se si disinteressano della cassa** e non si attivano nel chiedere anticipazioni di liquidità sui trasferimenti vincolati per esempio nei finanziamenti PNRR.

La **responsabilità dei dirigenti e dei Responsabili di settore** emerge dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023.

<u>Evidenziamo che</u> la previsione dei flussi di cassa da parte di tutti i responsabili di settore (*D.M. MEF 25.07.2023*) e la determinazione del fondo cassa finale presunto **non su base meccanica** (competenza + residui) bensì ragionata sulla base di FCDE e trend storici, tenendo anche conto delle voci di spesa da cui non esce cassa (FPV; accantonamenti; quota di assorbimento del disavanzo).





IL SERVIZIO OFFERTO DA MACPAL

MACPAL svolge il servizio di elaborazione mediante la PCC dell'**indicatore di riduzione del debito pregresso** e dell'**indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, dei **modelli da pubblicare** sul sito istituzionale dell'Ente nonché del calcolo del **F.G.D.C.** ma logicamente, essendo una Società di servizi, non può adempiere alle incombenze citate nel paragrafo precedente.

In pratica noi possiamo supportare gli uffici elaborando tutti i modelli richiesti ed effettuarne l'invio telematico ma <u>dobbiamo attenerci agli atti formati dai vari Responsabili di settore</u> (Determinazione di impegno di spesa, Determinazione di liquidazione, ecc.).

CONCLUSIONI

Riassumendo, l'Italia si è assunta un impegno molto preciso nei confronti dell'Europa condizionando l'ottenimento delle risorse del PNRR alla "tempestività dei pagamenti" e quindi le R.G.S. sembrano voler fare sul serio nei confronti delle Amministrazioni che non lo rispettano.

Anche se sono anni che sulla carta questo obbligo di tempestività esiste è palese che in base alle relazioni della Corte dei Conti molte P.A. non solo molti Enti non rispettavano gli obblighi di tempestività, ma neppure quelli di comunicazione dei dati alla PCC.

In ultimissima analisi tuttavia ci sono serie motivazioni perché i tempi di pagamento non sono rispettati dalle P.A. come <u>ad esempio</u> problemi dei **flussi di cassa** (ritardati pagamento degli Enti che concedono contributi) **di personale** (dotazioni organiche non sufficienti), **di procedure** (sempre più complesse), <u>e fino a quando lo Stato non interverrà sulle cause, difficilmente riuscirà a risolvere la problematica.</u>





TRASMISSIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE O DELLE TARIFFE SUL SITO DEL FEDERALISMO FISCALE

Il **14 ottobre 2023** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe comunali:

<u>Aliquote TARI</u> - le delibere di approvazione delle aliquote della TARI, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (<u>art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011</u>).

<u>Aliquote IMU</u> - delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonchè dei regolamenti approvati nell'anno in corso (<u>Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160</u>).

<u>Aliquote ISCOP</u> - delle delibere di approvazione delle aliquote dell'ISCOP, nonchè dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).

L'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

i documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.





RILEVAZIONE DEI DATI DEI BENI IMMOBILI: PROROGA APERTURA APPLICATIVO

Segnaliamo che sul Portale Tesoro, Applicativo "Immobili", è stata comunicata la proroga di "un paio di settimane" per poter procedere all'aggiornamento dei dati del triennio e inviare la comunicazione, anche in termini di dichiarazione negativa, di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'applicativo rimarrà aperto oltre la data del 15 settembre in considerazione delle numerose richieste di supporto pervenute e dei caricamenti massivi in corso di elaborazione.

Si ricorda che anche dopo aver effettuato l'invio dei dati occorre controllare periodicamente, fino alla fine della rilevazione, l'area *DATI-CENSIMENTO* per verificare la presenza di comunicazioni o anomalie bloccanti, generate dalle dichiarazioni di altre Amministrazioni. In tal caso, anche successivamente alla trasmissione, fino al termine della rilevazione, sarà sempre possibile riaprire, lavorare le comunicazioni e le anomalie e poi trasmettere nuovamente i dati.

La comunicazione va inviata anche in termini di dichiarazione negativa.





AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANPR ELETTORALE - CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha istituito, con Decreto n. 18/2023, un nuovo contributo destinato ai Comuni (per un totale di 22 milioni di euro) dalle risorse del Fondo complementare PNRR, valido anche per integrare i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione elettorale.

Per richiedere i fondi, <u>a partire dal 3 agosto 2023</u> i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso "<u>Richiesta contributo liste elettorali</u>".

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un **importo forfettario** (con metodo di rendicontazione *lump sum*) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente che è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1º gennaio 2022 cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (<u>Comuni fino a 2.500 abitanti</u>): **€ 1.683,60**; per le Fascia 2 (<u>Comuni 2.501 - 5.000 abitanti</u>): **€ 2.806,00**; per la Fascia 3 (<u>Comuni 5.001 - 20.000 abitanti</u>): **€ 3.928,40** e così per altre quattro fasce di popolazione.

Il contributo è assegnato al Comune solamente <u>all'esito positivo del controllo eseguito</u> sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie "<u>doppia iscrizione</u>" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "*Utilità* e notifiche download file" della Web Application ANPR;
- <u>integrazione dei Web Services</u> resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- <u>trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini</u> di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le attività di cui sopra devono essere <u>completate</u> <u>entro e non oltre il 1º dicembre 2023</u>, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Dal 3 agosto le <u>istruzioni</u> operative saranno disponibili sul sito <u>www.anagrafenazionale.interno.it</u>.

Tale adempimento, laddove disatteso, non solo determinerà una <u>violazione degli obblighi</u> <u>normativi previsti dall'articolo 62 del CAD e dai relativi decreti attuativi</u>, ma renderà più difficoltoso procedere alla completa implementazione dell'ANPR, vanificando il processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.





Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023.
Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
14 OTTOBRE	TRASMISSIONE TELEMATICA SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE O DELLE TARIFFE COMUNALI	VEDI SOPRA
15 OTTOBRE	INVIO QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025	A CURA DEL REVISORE
15 OTTOBRE	NEGLI ENTI LOCALI DI PICCOLE DIMENSIONI L'ORGANO ESECUTIVO, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA E CON LA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DEFINISCE LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	
15 OTTOBRE	APPROVAZIONE PIAO 2023/2025	
16 OTTOBRE	INVIO QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 2022	A CURA DEL REVISORE
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:











MACPAL S.A.S DI GALLO ALESSANDRO & C. tel. 0173 799526 CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8 12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT